

COMUNE DI ARNAD
Regione Autonoma Valle D'Aosta

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

(delib. n° 13)

Il sottoscritto Messo Comu-
nale, dichiara di aver pubblicato
all'Albo Pretorio il presente atto
dal 11.07.94 al 25.07.94

Arnaz, li 26.07.94

IL MESSO COMUNALE

Paolo Zambello

INDICE SISTEMATICO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione
- Art. 6 - Occupazione d'urgenza
- Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 10 - Obblighi del concessionario
- Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 13 - Classificazione del Comune
- Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 15 - Tariffe
- Art. 16 - Soggetti passivi
- Art. 17 - Durata dell'occupazione
- Art. 18 - Criterio di applicazione della tassa
- Art. 19 - Misura dello spazio occupato
- Art. 20 - Passi carrabili
- Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 22 - Distributori di carburanti
- Art. 23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 24 - Occupazione temporanee - Criteri e misure di riferimento
- Art. 25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari
- Art. 26 - Maggiorazioni della tassa
- Art. 27 - Riduzioni della tassa permanente

Art. 28 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa
Art. 29 - Riduzione tassa temporanea
Art. 30 - Esenzione dalla tassa
Art. 31 - Esclusione dalla tassa
Art. 32 - Sanzioni
Art. 33 - Versamento della tassa
Art. 34 - Rimborsi
Art. 35 - Ruoli coattivi
Art. 36 - Norme transitorie
Art. 37 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI
AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revocche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio deve inoltrare domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalita' complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalita' dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica priorita'.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere

corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre, l'Amministrazione comunale potra' richiedere un deposito cauzionale nella misura che sara' stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiedera' ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, la Amministrazione, entro 15 giorni dalla domanda, potra' richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di richiesta della occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali e' consentito lo svolgimento di tali attivita', senza aver

ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di una ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

4. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede la occupazione.

5. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6
Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verra' rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale in forma scritta. L'ufficio provvedera' ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonche' quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalita' per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8
Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9
Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sin-

to, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione suolo pubblico.

2. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

3. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche' di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma D.Lgs. 507/93, il Comune, in caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 40 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13 Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sara' effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14 Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche approvato con le modalita' stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15 Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore al 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva (art.40, comma 3).

2. Ai seni dell'art. 42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt.

44,45,47,48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dello art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 50 per cento;
- terza categoria 30 per cento.

Art. 16 Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17 Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini della applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18 Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 3 categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19 Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa e' commisurata alla superficie occupata e, nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 30 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni temporanee sia per le occupazioni permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Art. 20 Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondita' del marciapiede o del manufatto.

2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondita' viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondita' minima di centimetri 30.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente e' proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000.- litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000.- litri o frazione di 1.000.- litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 per ogni 1.000.- litri

o frazione di 1.000.- litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa prevista per le occupazioni permanenti di cui all'art. 44 della legge.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e lo esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee

Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base a 1/24 delle misure giornaliere di tariffa.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 30 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con

cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per lo esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servi, la tassa e' determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazioni di pubblici servizi, non gia' assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, e' dovuta una tassa annuale in misura forfettaria, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, graduata a seconda della categoria stradale ed applicata distintamente per ogni tipo di allaccio o innesto.

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della

tassa:

- 1)-ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte a 1/3.
- 2)-ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti al suolo e' ridotta al 30 per cento.
- 3)-ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa e' ridotta al 50 per cento.
- 4)-ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria e' ridotta al 10 per cento.
- 5)-ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa e' ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto.
- 6)-ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa e' ridotta al 30 per cento.

Art. 28

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dello assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

Art. 29
Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta ad un terzo;

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati all'erogazione di pubblici servizi, delle seggiovie e delle funivie;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento.

Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., e del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000.- mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000.- mq.;

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia sono ridotte del 50 per cento.

Art. 30
Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

- a)-occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici, residenti in Italia, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale, per finalita' di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b)-le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, nonche' le aste delle bandiere;
- c)-le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonche' di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d)-le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci
- e)-le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f)-le occupazioni di aree cimiteriali;
- g)-gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a)-commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b)-occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie e' esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c)-occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti,

- coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d)-occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e)-occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 31 Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato e della Regione.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 32 Sanzioni

1. Soprattasse
- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
 - Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della

- tassa o della maggiore taxa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla meta' ed al 10 per cento.
 - Sulle somme dovute a titolo di taxa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da Lire 50.000.- a Lire 150.000.-, da determinare in base alla gravita' della violazione.
- La determinazione dei criteri e' demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione e' irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria e' irrogata separatamente alla imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovra' essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 33

Versamento della taxa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della taxa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dello anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della taxa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34
Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35
Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36
Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, e' dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

a)-comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo I art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e quelli risultanti dalla applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b)-comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 25 comma 1

del presente regolamento, la tassa e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di l. 50.000.-;

c)-comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d)-comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalita' ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. N. 43 del 28 gennaio 1988, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, e pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.